

**SCHEDA**

**OMICIDIO STRADALE E  
LESIONI PERSONALI STRADALI**

**SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO**

*9 dicembre 2015*

*a cura di Fabiana Pierbattista*

**Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274**

Il disegno di legge in titolo e connessi, approvato dal Senato il 10 giugno 2015, e approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2015 introduce e disciplina i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, con le finalità di svolgere un efficace ruolo di deterrenza e di prevenzione, nonché di punire comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica - la guida in stato di ebbrezza ovvero dopo aver assunto sostanze psicotrope - assicurando la certezza del diritto a fronte di un sistema sanzionatorio che ha causato non pochi problemi interpretativi.

Il disegno di legge giunto in terza lettura al Senato, apporta modifiche al codice penale introducendo le due nuove fattispecie di reato di **omicidio stradale** (art. 589-*bis*) e di **lesioni personali stradali gravi o gravissime** (art. 590-*bis*). In particolare, il testo approvato dalla Camera dei deputati ne inasprisce ulteriormente i profili sanzionatori.

Nello specifico:

**l'articolo 1** introduce nel codice penale il delitto di **omicidio stradale** di cui al nuovo **articolo 589-bis** del codice penale, che punisce con la **reclusione da 2 a 7 anni** chiunque provochi per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale<sup>1</sup>.

E' punito, invece, con la pena della **reclusione da 8 a 12 anni**:

- chiunque provochi per colpa la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- chi procuri per colpa la morte di una persona, nell'esercizio professionale dell'attività di trasporto di persone o di cose, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

E' punito, inoltre, con la **reclusione da 5 a 10 anni** chiunque provochi la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

La medesima pena si applica altresì a chi cagioni per colpa la morte di una persona:

- procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;
- attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano;

---

<sup>1</sup> Per ragioni di ordine sistemico, nel corso dell'esame alla Camera, la fattispecie di omicidio colposo in violazione delle norme del codice della strada, attualmente prevista dal secondo comma dell'articolo 589 del codice penale, è stata espunta dal predetto articolo e ricondotta nell'ambito della disciplina di cui al nuovo articolo 589-*bis*.

- a seguito di manovra di **inversione** del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di **sorpasso** di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua<sup>2</sup>.

In tutte le ipotesi di cui all'articolo 1, la pena:

- **è aumentata, se l'autore del delitto, non abbia conseguito la patente di guida, se la patente sia sospesa o revocata ovvero il veicolo a motore sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;**
- **è diminuita fino alla metà nei casi in cui l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.**

Nei casi in cui l'incidente cagioni la **morte di più persone** ovvero, la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena della reclusione che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse **aumentata fino al triplo** con un limite **massimo di anni 18**.

Infine, l'articolo in oggetto introduce il nuovo articolo 589-ter del codice penale che dispone una specifica circostanza aggravante, con **un aumento di pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore ai cinque anni di reclusione** nei casi in cui il **conducente si dia alla fuga**.

**L'articolo 2** introduce il delitto di **lesioni personali stradali gravi o gravissime** di cui al nuovo **articolo 590-bis** del codice penale, che punisce con la **reclusione da 3 mesi a 1 anno** chiunque provochi per colpa e in violazione delle norme sulla circolazione stradale **lesioni personali gravi** e con la **reclusione da 1 a 3 anni** chi cagioni **lesioni gravissime**<sup>3</sup>.

E' punito, invece, con la pena della **reclusione da 3 a 5 anni nei casi di lesioni gravi e da 4 a 7 anni nei casi di lesioni gravissime**, chiunque provochi per colpa una lesione personale a qualcuno ponendosi alla guida di un veicolo a motore:

- in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
- in stato di alterazione psico-fisica conseguente l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

La pena della reclusione è, invece, **da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime** per chiunque cagioni lesioni ponendosi alla guida di un veicolo a motore:

- in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro;
- procedendo in un centro urbano ad una **velocità** pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;
- attraversando un' intersezione con il **semaforo rosso** o circolando **contromano**;

<sup>2</sup> Le ultime due ipotesi sono state introdotte nel corso dell'esame alla Camera, al fine di coordinare l'articolo 589-bis con le analoghe previsioni contenute nell'articolo 590-bis.

<sup>3</sup> Anche qui, come per il per l'omicidio stradale, nel corso dell'esame alla Camera, per ragioni di ordine sistemico è stata ricondotta nell'alveo della disciplina di cui al nuovo articolo 590-bis del codice penale la fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime per colpa e in violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui all'attuale terzo comma dell'articolo 590 del codice penale.

- a seguito di manovra di **inversione** del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di **sorpasso** di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

La pena:

- **è aumentata, se l'autore del delitto, non abbia conseguito la patente di guida, se la patente sia sospesa o revocata ovvero il veicolo a motore sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;**
- **è diminuita fino alla metà nei casi in cui l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.**

Nei casi in cui l'incidente cagioni **lesioni a più persone** si applica la pena della reclusione che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al **triplo**, con il limite **massimo di anni 7**.

Anche per le lesioni personali stradali è introdotta con l'articolo 590-ter del codice penale una specifica circostanza aggravante con l'**aumento** della pena **da un terzo a due terzi** e comunque non inferiore a 3 anni, nei casi in cui il **conducente si dia alla fuga**.

Infine, con il nuovo articolo 590-quater del codice penale è disposto che, qualora ricorrano circostanze aggravanti in relazione ai delitti di omicidio stradale e lesioni personali gravi e gravissime, le concorrenti circostanze attenuanti operino sulla quantità di pena determinata ai sensi delle medesime circostanze aggravanti.

**L'articolo 3** contiene modifiche di coordinamento al codice penale, rese necessarie dall'introduzione delle due nuove figure di reato.

**L'articolo 4** reca modifiche in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. In particolare dispone che:

- a) il giudice, anche d'ufficio, possa disporre **l'esecuzione coattiva del prelievo di campioni biologici** (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA), qualora risulti indispensabile ai fini probatori, anche per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui ai nuovi articoli *589-bis* e *590-bis* del codice penale;
- b) qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli esami per stabilire lo stato d'ebbrezza o di guida sotto l'effetto di droghe e dal ritardo possa derivare grave e irreparabile pregiudizio alle indagini, sia **coattivamente sottoposto ai prelievi di campioni biologici** per gli accertamenti con decreto motivato, **adottato anche oralmente** dal pubblico ministero. In tali casi viene data al difensore dell'interessato immediata notizia del decreto e delle operazioni di prelievo con facoltà di assistervi.

**L'articolo 5** reca modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, tra le quali: **l'arresto obbligatorio in flagranza** per il delitto di omicidio stradale in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, **l'arresto facoltativo in flagranza** per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime, nonché la possibilità per il pubblico ministero di

chiedere la proroga, per una sola volta, del termine di durata delle indagini preliminari relative ai predetti delitti.

**L'articolo 6** reca norme di coordinamento con il codice della strada. In particolare dispone in materia di sanzioni amministrative accessorie prevedendo che alla **condanna**, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime consegue la **revoca della patente di guida**. In particolare:

- la revoca della patente è disposta anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- nei casi di omicidio stradale il condannato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi:
  - a) **5 anni dalla revoca** in caso di violazione delle norme sulla disciplina del codice della strada;
  - b) **15 anni dalla revoca** per chi provochi la morte per colpa nei casi di guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché nell'esercizio professionale dell'attività di trasporto di persone o di cose;
  - c) **10 anni dalla revoca** nei casi di **violazione dei limiti di velocità**, attraversamento di un'intersezione con il **semaforo rosso**, circolazione **contromano**, manovra di **inversione** del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, nonché **sorpassi azzardati**;
  - d) **20 anni** nei casi in cui l'interessato sia stato precedentemente condannato per guida in **stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica** conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope;
  - e) **30 anni** in caso di **fuga**.
- nei casi di lesioni personali stradali gravi o gravissime il condannato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi **5 anni** dalla revoca. Il termine è **raddoppiato** nel caso in cui l'interessato sia stato precedentemente condannato per guida in **stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica** conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope. Il medesimo termine, infine, è ulteriormente aumentato a **12 anni** in caso di **fuga**.

**L'articolo 7**, infine, sopprime l'esclusione dell'attribuzione al giudice di pace della competenza per i procedimenti in materia di lesioni personali stradali gravi o gravissime nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsione che, stante l'introduzione del nuovo delitto di lesioni personali stradali di cui al nuovo articolo 590-*bis* del codice penale, ha perso di attualità. Infatti, la competenza per tale delitto è attribuita al tribunale in composizione monocratica.